



Consiglio regionale del Veneto

Questo libro proviene dalle raccolte della Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto. Il suo utilizzo non commerciale è libero e gratuito in base alle norme sul diritto d'autore vigenti in Italia.

Per ottenerne una versione ad alta definizione a fini editoriali, rivolgersi al seguente indirizzo:

biblioteca@consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE
DEL VENETO
Biblioteca

F.6.

533

Dot. Ugo Forti

Il
Concetto dello Stato secondo
le teorie del Gumplovicz

Nota

Estratto dal periodico "Il Filancieri"
n. 11 - 1902 (Anno XXVII)

Milano

Società Editrice Libraria

Via Kramer 4 - Gall. De-Cristoforus 54

1903



n^o inv. 11.603

IL CONCETTO DELLO STATO

secondo le teorie del Gumpłowicz

(NOTA).

I.

Nei dieci anni che sono trascorsi prima che uno dei più brillanti scritti di Ludwig Gumpłowicz (*Die soziologische Staatsidee*, 2.^a ediz., Innsbruck 1902) ritornasse agli studiosi col meritato onore di questa seconda edizione sembra quasi che si sia andata preparando un'entente amichevole tra il diritto e quel complesso di studi sulla realtà sociale che va sotto il nome di sociologia, in modo da render possibile tra l'uno e l'altro l'armonica coesistenza e la reciproca cooperazione, in luogo di quella specie di ostilità gelosa, che finora li divideva.

Di chi era la colpa? Questo non è facile a determinarsi, perchè la mancanza di stima, a dir vero, è stata reciproca: se il Gumpłowicz, in un saggio pubblicato tempo fa nella *Zukunft* di Berlino, poteva schierarsi sdegnosamente contro « la chiesuola della giuristeria ufficiale » ed in ispecie contro « la pubblicisteria cattedratica » (*die ganze offizielle und zünftige Juristerei und die mit ihr verbündete katheders-Staatsrechtlehre*), bisogna pur convenire che la sociologia dal suo canto, e particolarmente in Germania, era onorata di un disprezzo non minore e della massima noncuranza da parte degli studiosi del diritto ed in ispecie del diritto pubblico. I quali avrebbero certamente avuto ragioni da vendere se con questa congiura del silenzio avessero voluto colpire le intemperanze dei sociologi « organici », tutti infatuati — sino a poco tempo fa — a ricercare gli *organ* che ci dovevano essere, piuttosto che a domandarsi perchè ci dovevano essere, e quanta consistenza avesse la metafora da cui prendevano le mosse. Ma la teoria organica fu dello Stato prima di esser della Società, e rappresenta appunto quella parte delle ricerche sociologiche che i giuristi hanno preso in più seria considerazione. Il che non significa poi che questa preferenza fosse sempre meritata.

Non è dunque facile il ricercare le ragioni della sorda e malcelata ostilità tra sociologi e giuristi; nè forse sarebbe molto utile. Quel che importa invece di notare è che (a prescindere da quella specie di formalismo intransigente che ha tuttora voci assai autorevoli nella dottrina tedesca, specie di diritto pubblico), questa ostilità accenna in modo assai sensibile a mutarsi in una benintesa e cordiale cooperazione scientifica, in un accordo non



solo tacitamente eseguito, ma anche con una certa chiarezza preparato e dichiarato; e non è difficile riscontrarne qua e là anche principii di esecuzione, che, almeno nel campo del diritto, mostrano di dare assai buoni frutti.

Infatti, mentre da una parte i sociologi riconoscono che si debbano tenere in debito conto le ricerche dei giuristi (1), dall'altra parte si viene affermando anche nel campo del diritto pubblico o *statuale* (non possiamo oramai più negare la cittadinanza italiana a questo vocabolo) il bisogno di avvicinare il diritto alla vita, di sottoporre ad una critica serenamente obbiettiva non i principii e le formule in sè, ma quelle altre manifestazioni della realtà sociale, con le quali il fenomeno giuridico si mostra indissolubilmente connesso.

È il medesimo soffio di vita nuova che ha portato la scuola positiva nel diritto penale e la cosiddetta legislazione sociale nel campo dei rapporti civili, commerciali e financo processuali: è quello che, nel campo del diritto statale, si va affermando col nome di *realismo* giuridico. Così (per citare la manifestazione più recente) un geniale scrittore francese, il Duguit (2), ha battezzato quest'indirizzo scientifico, che certo non è nuovo in sè, ma che ha una nuova ragione di essere oggi che può disporre di ricerche infinitamente più ampie, cioè di tutta la grande e svariata messe di dati, che va sotto il nome di sociologia, la quale può oramai rendere al diritto, ed in ispecie al diritto statale, quei servigi che l'antropologia e la psicologia sociale hanno reso al diritto penale, l'economia e la fisiologia al diritto civile.

Si costituisce in questo modo un metodo ed una teoria che non solo non ostacolano, ma completano anzi mirabilmente la teoria *giuridica* dello Stato, cioè la costruzione sistematica del diritto statale, a cui anche la scienza italiana ha dato in questi ultimi tempi un impulso così vigoroso. E si prepara una costruzione non meno salda di quella del diritto privato, perchè, spingendo l'analisi critica sino ai presupposti, purchè non si dimentichino i fini giuridici, si riesce a far tesoro del contributo di ogni altra investigazione scientifica, si acquista tutto un materiale nuovo, che, opportunamente assimilato, non avvelena, nè uccide, ma rinsangua, vivifica e rinnova le vecchie formole giuridiche. Soltanto per questa via si potrà ottenere sicuramente un'*Allgemeine Staatslehre* nel campo del diritto, che del resto è quello suo proprio; nè certo si potrebbe sperare altrettanto attenendosi al principio formulato dal Pachmann in Germania non più di vent'anni or sono, secondo cui « la vera teoria giuridica vuol essere separata dalla teoria sociale e si deve concepirla come una teoria di norme, di principii, di regole

(1) V., per es., WORMS, *La sociologie et le droit*, in *Revue internationale de sociologie*, anno III (1895), fasc. 1.^o, e VANNI, *Prime linee di un programma critico di sociologia*, Perugia 1888, pag. 57.

(2) *L'État, le droit objectif et la loi positive*, Paris, Fontemoing, 1901.

logiche del pensiero, come una *matematica di concetti*, in cui il diritto è trattato come grandezza » (1).

Nè una siffatta tendenza ad una revisione critica dei concetti giuridici importa — io credo — una diretta adesione alla filosofia positivista. Il metodo realista, che, come ho già notato, non è nemmeno nuovo ed ha le sue radici nella scuola storica, non ha per sè solo il valore di sistema filosofico; perchè si applica a quel primo stadio della conoscenza, che dal fenomeno porta alla dottrina particolare, mentre la nozione filosofica prende le mosse dai principii appunto della dottrina particolare, e questi soltanto fa oggetto delle sue investigazioni. Il realismo non implica direttamente positivismo, perchè di fronte alla realtà storica ed all'obiettività fenomenica la scienza, che non è ancora filosofia, non ha che un punto di partenza per risalire alla legge, alla nozione scientifica, cioè l'osservazione del fatto; e l'idealismo non tende a negare quella realtà e quell'obiettività più che il materialismo non tenda ad affermarla. Per quanto riguarda particolarmente la filosofia giuridica, l'idealismo ha recentemente affermato in Italia questo principio a proposito della teoria del diritto naturale, che implica una preesistenza del diritto allo Stato; il Petrone, che questa preesistenza genialmente sostenne, ha sentito il bisogno di dichiarare, rispondendo alle critiche mossegli dal Vanni, che si tratta di una preesistenza *ideale e metafisica* e non già di preesistenza *temporale o mitologica* (2). Come in questo caso la preesistenza temporale o mitologica, così, in genere, tutto quello che è realtà storica ed obiettività fenomenica appartiene ad un ordine di conoscenze inferiore che è scientifico, ma non filosofico; ed è il campo proprio del realismo, senza implicare necessariamente — ripeto — una professione di fede positivista.

Al metodo realista, contenuto in questi limiti, appartiene l'indagine sulla personalità giuridica dello Stato, che, da Savigny in poi, si considera con ragione come il problema fondamentale del diritto statale; al metodo realista appartengono tutte le indagini sui concetti primi del diritto pubblico tutti gli interrogativi, che si possono e si debbono porre accanto all'idea di Stato, di diritto obiettivo, di diritto subiettivo, di sovranità e così via.

II.

In questo periodo di laboriosa ricostruzione hanno dunque il massimo interesse per i cultori del diritto pubblico queste importanti ricerche con cui il Gumpłowicz si è proposto di delineare l'*idea sociologica* dello Stato; in modo che anche chi even-

(1) *Ueber die gegenwärtige Bewegung der Rechtswissenschaft*, Berlin 1882, § 4.

(2) *Contributo all'analisi dei caratteri differenziali del diritto*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, anno XXII, pag. 345 in nota.

tualmente non ne accetti le conclusioni non può fare a meno di prenderle in esame.

Se si eccettuano due articoli già pubblicati nella *Zukunft*, e riprodotti ora a mo' d'appendice per chiarire meglio i concetti fondamentali dell'autore (1), e qualche breve aggiunta intesa a completare la bibliografia, l'opera resta in questa seconda edizione integralmente quale gli studiosi l'hanno conosciuta nella prima; di modo che basterà ricordarne soltanto brevemente la tela.

Il dogma della sovranità popolare, dice il Gumpłowicz, ha fatto oramai il suo tempo, come già accadde a quello del diritto divino; non meno che la grazia celeste, la volontà collettiva è una finzione priva di qualsiasi fondamento scientifico, e soprattutto inadatta a spiegare lo Stato. È l'ora di proclamare ad alta voce che lo Stato è il potere, null'altro che il potere; ecco l'unica verità, ecco la legge generale ed immutabile, che sinora ci era sfuggita, e che scaturisce oramai limpidamente dall'esame obiettivo del fenomeno. Questa la tesi (2).

I primi due capitoli studiano il metodo dell'indagine sociologica e l'evoluzione storica del concetto di Stato.

Il terzo ed il quarto studiano nella sua struttura e nel suo sviluppo il concetto al quale definitivamente è giunta la scienza, cioè l'idea sociologica dello Stato.

Il quinto capitolo contiene il nocciolo di questo concetto sociologico: lo sviluppo dell'umanità non solo deve concepirsi in senso puramente *poligenistico*, cioè come evoluzione parallela di più razze di origine autonoma, ma sembra aver mantenuto le diversità originarie anche in quelli che comunemente si classificano come *stadi* di sviluppo. La caccia, la pesca, la rapina,

(1) Nell'uno si delinea una « concezione sociologica della storia », in cui vien combattuto soprattutto il metodo storiografico della « narrazione eroica » ed in ciò le osservazioni del GUMPLÓWICZ completano, per così dire, quelle del DILTHEY, *Einleitung in die Geisteswissenschaften*, I, Lipsia 1883, e quelle dello SPENCER, *Introduzione alla sociologia*, trad. ital., Milano 1897, capo II, pag. 40-49) e il metodo della « narrazione nazionale », che sono le due maniere erronee in cui generalmente si foggia la storia politica; e si formula una legge storica fondamentale, la legge « della crescente concentrazione ed inevitabile dissoluzione delle forze ».

Nell'altro, sotto il titolo: *La suggestione sociale*, il GUMPLÓWICZ delinea alcuni interessanti principii di psicologia sociale, intesi a dimostrare l'influenza del gruppo sull'attività psichica dell'individuo che vi appartiene. E qui più che la novità delle osservazioni — che non è assoluta — è degno di nota l'opportuno rilievo della importanza di questi fenomeni come fattori della vita sociale; dal quale indirizzo si possono trarre certo conseguenze assai interessanti, ma che in questo breve cenno manca l'agio di indicare.

(2) Non mi pare che, fra gli altri, sia stata notata la rispondenza di questa tesi con le osservazioni fatte sullo stesso argomento dal WARD, che pure dell'opera del GUMPLÓWICZ non fa cenno. In quella voluminosa *Dynamic Sociology* (New-York, Appleton 1897) in cui si parla un po' di tutto — da certi particolari delle funzioni sessuali femminili sino all'evoluzione delle forme politiche — si parla naturalmente anche dello Stato; il quale, secondo il WARD, è la produzione cosciente di un alto grado di sviluppo intellettuale e sociale, ma si fonda sempre sopra un'imposizione. Il Governo viene inventato ed imposto dai governanti: *Governments always institute themselves, they never wait to be instituted*. L'evoluzione delle forme di Governo ed in genere tutto quello che si chiama progresso delle istituzioni politiche viene dal WARD concepito come la risultante di una continua lotta tra Governo e governati (op. cit., II, pag. 223-225).

l'agricoltura non sono dunque i mezzi consecutivamente adottati per procacciarsi il nutrimento; ma sono caratteri differenziali permanenti, di modo che un popolo guerriero non diventa mai agricoltore, ed un popolo di pescatori non diventa mai guerriero; quelli che in apparenza sono mutamenti nel modo di procacciarsi i mezzi di sussistenza non sono in fondo che sovrapposizioni ed in certo senso fusioni di due popoli diversi.

Il gruppo sociale originario, prosegue il Gumpłowicz, è omogeneo; chi volesse ricercarvi quelle differenziazioni e quella divisione del lavoro sociale da cui risultano le condizioni essenziali dello Stato, farebbe opera vana. Lo Stato non nasce che dall'urto di due gruppi originari — due *orde* — e dall'inevitabile prevalere dell'una sull'altra, dal rapporto tra dominati e dominatori; e nello stesso modo nasce il diritto, che anch'esso ha la sua genesi sociale nel conflitto degli interessi. Stato e diritto, dunque, nascono sulla base dell'eterogeneità etnica, e non sono che imposizione dei vincitori ai vinti, dei dominanti ai dominatori. L'eterogeneità etnica è il fattore che presiede non solo all'origine, ma anche allo sviluppo di tutte le istituzioni statuali; Stato e diritto non solo nascono, ma anche si evolvono nella direzione indicata dalla risultante della lotta tra due razze diverse: formato lo Stato, queste due razze danno origine alle *classi*, e la lotta tra le classi è la formola che contiene in sè tutta la vita dello Stato. Così anche il diritto: il quale non è che l'espressione stabile della risultante della lotta; nel che si ha una riprova che esso non può sorgere prima dello Stato, perchè solo con lo Stato nasce la possibilità di un tale conflitto d'interessi.

Qual'è, conchiude infine il Gumpłowicz, la *tendenza* che si può riconoscere a siffatto indirizzo nello sviluppo dello Stato? Lo Stato tende a garantire ed anche a creare per l'individuo forme di vita sempre più alte, curando perfino che esso non si trovi mai al di sotto di certe condizioni minime. Questa è l'unica formola che si possa dare, perchè lo scienziato può parlare di una « tendenza » che l'osservazione gli rivela, ma non ha in alcun modo i mezzi di ricercare uno « scopo finale », che sfugge necessariamente ad ogni riprova positiva.

III.

Fin qui il Gumpłowicz. Io non mi propongo in questi pochi cenni di sorpassare — se non fosse per la lunghezza dello scritto — i limiti di una semplice recensione; ma, anche imponendosi i più ristretti confini, non è possibile tacere completamente sul riflesso importantissimo che il concetto del Gumpłowicz può esercitare sulla teoria giuridica dello Stato e quindi sul problema filosofico — strettamente a questo connesso — dell'origine e della natura del diritto.

Affermando che lo Stato nasce *soltanto* dall'urto di due gruppi sociali eterogenei, e dal predominio dell'uno sull'altro, che lo Stato altro non è che la dominazione, l'imposizione coattiva della

volontà di alcuni alla volontà di altri, si viene a portare un fierissimo colpo alla dottrina della personalità giuridica dello Stato. Si viene cioè a mostrare un profondo dissenso tra i *presupposti di fatto* che l'indagine sociologica pone in luce, e la *costruzione* architettata dal giurista; e si scuote sopra tutto il concetto fondamentale oggi prevalente che identifica lo Stato con la collettività ed a questa attribuisce la potestà giuridica di volere; dove andrebbe mai a finire questo volere collettivo se l'esame dei *fatti* non permette di riscontrarne la minima traccia, se è la sola volontà dei dominatori quella che, imponendosi con la forza, crea lo Stato, quella che effettivamente esercita il potere sovrano? E, tolta la pietra angolare — la personalità dello Stato — l'edificio intero della teoria giuridica dello Stato si sfascia miseramente: e, com'è facile intendere, trascina seco nella rovina tutta la teoria dell'origine e della natura del diritto; e dinanzi a questo informe ammasso di macerie al giurista non rimarrebbe che rimettersi all'opera e costruire arditamente un nuovo edificio con i nuovi materiali che la sociologia gli fornisce.

Se non che tanta rovina non è forse così vicina e sicura. Io non credo, anzitutto, che il metodo realista debba, in tesi generale, consistere in una verifica dei concetti giuridici per disfarsi *senz'altro* di tutti quelli che per avventura si mostrino di cattiva lega, osservati al lume della sociologia; credo invece che il metodo realista debba ricercare caso per caso quale sia la rispondenza tra i concetti del diritto e la realtà dei loro presupposti, e solo caso per caso decidere se e fino a che punto occorra che i concetti giuridici siano rinnovati. Ma, checchè sia di ciò, è ad ogni modo certo che la teorica del Gumplowicz è tale da suscitare intorno alla teoria giuridica dello Stato una formidabile selva di punti interrogativi; e che questi interrogativi *possono* anche risolversi in una generale e completa negazione dei principi che ora predominano. Esempio recentissimo è il primo volume degli *Etudes de droit public* del Duguit (1); il valente professore, ha preso le mosse da un lato da una negazione della volontà collettiva che — come intendo di dimostrare altrove — sembra un po' troppo dommatica, e coincide nei suoi fondamenti con la teoria del Gumplowicz, e dall'altro da una particolare concezione del diritto obbiettivo, che sembra piuttosto, per quanto ciò possa apparire una strana discordanza, avvicinarsi a quella del diritto naturale. E non solo ha compiuto, come modestamente si proponeva, la sola opera di demolizione, ma insieme ha dato un saggio ardito ed interessante di completa ricostruzione dei concetti fondamentali del diritto.

Da questo esempio appare la gravità delle conseguenze a cui la teorica del Gumplowicz può condurre i cultori del diritto pubblico; e così anche si spiega come si senta il bisogno di domandarsi se essa possa e debba proprio venir accettata in tutta la

(1) *L'État, le droit objectif et la loi positive*, cit.

rigidità matematica e in quell'universalità di valore che egli si è compiaciuto di assegnarle.

Io non farò che un semplice accenno delle obbiezioni che prime si presentano alla mente del lettore.

IV.

La produzione sociologica del Gumpłowicz costituisce un tutto organico di cui le parti sono legate tra loro con notevole continuità di pensiero; di modo che nell'una si trova la premessa ed il completamento dell'altra, e le diverse teorie connettendosi, si rischiarano e si spiegano a vicenda.

Questo scritto sull'idea sociologica dello Stato non si può intendere completamente se non lo si riannoda alle teoriche precedentemente svolte nel libro sulla lotta delle razze (1), in cui è delineata una legge fondamentale dello sviluppo dell'umanità. La legge — com'è noto — è ricostruita sulla scorta dell'osservazione storica; con una rapida scorsa nel campo della storia sono posti in luce i ricorsi continui e regolari del fenomeno, in modo che nel campo dei fatti a noi conosciuti il principio generale trova, nelle sue grandi linee, un ampio sostrato di osservazioni. E lo scrittore conchiude che la lotta delle razze è il grande fattore della vita delle Società. Qui si potrebbe anzitutto osservare che questa, come tutte le altre leggi trovate dai sociologi, ha il difetto fondamentale dell'unilateralità, e che se può essere un efficace aiuto nell'interpretare la storia, considerandola, per dirla col Sorel, come *règle de prudence*, cioè come canone d'interpretazione, si può viceversa contestarle il diritto di spiegar essa sola tutta la storia umana. Ma questo discorso ci porterebbe troppo lontano e sarebbe troppo sproporzionato ai modesti limiti del presente scritto. Ammettiamo pure per un momento la possibilità di accordare ad una legge sociologica un valore universale ed assoluto, e seguiamo nei suoi ulteriori svolgimenti la ricerca del Gumpłowicz.

La sua teorica sull'origine dello Stato non è dunque che l'applicazione diretta del principio della lotta delle razze ad un fenomeno singolo; il concetto di *razza* naturalmente deve qui intendersi, come il Gumpłowicz vuole, in un senso oltremodo relativo e soprattutto ben lontano dall'ipotesi monogenista, e va applicato piuttosto ad ogni gruppo sociale caratterizzato da una differenza originaria; su quest'idea fondamentale che il Gumpłowicz ha svolto con ogni cura non è oramai possibile dissentire da lui. Intesa dunque la « razza » in questo senso ampio e generico, si scorge subito la stretta connessione che corre tra le due opere, e s'intende come l'autore non abbia sentito il bisogno di rifare per lo Stato quella minuta analisi della storia che aveva già esposto a sostegno della prima teoria. Egli la ricorda soltanto

(1) *Der Rassenkampf*, Innsbruck 1882.

per osservare che molte cose hanno detto contro di lui gli avversari, ma nessuno ha saputo portare un esempio, un *solo* esempio storico che potesse in qualche modo opporsi alla teoria. Ed è vero; il Gumpłowicz ha scorso tutto il campo della storia (1) e per quanto difficile sia sempre cogliere la manifestazione dei fenomeni sociali, non si può negare che la storia, *nelle sue grandi linee*, stia in suo favore; agli avversari non rimaneva che il campo della preistoria, dal quale è impossibile trarre alcuna prova *diretta*, e che non si può studiare che sulla guida oltremodo maliscura delle istituzioni dei popoli selvaggi, di quelle istituzioni cioè che noi assai spesso conosciamo soltanto attraverso le narrazioni frettolose dei viaggiatori; vale a dire degli osservatori meno adatti a raccogliere quel materiale giuridico, filosofico, economico e religioso su cui particolarmente si esercita l'indagine del sociologo.

Se non che, anche ammesso che nessuna prova storica si possa portare contro il principio della lotta di razza, si può nondimeno abbandonare completamente il campo della preistoria, dove pure le istituzioni sociali, e lo Stato sovra d'ogni altra, hanno radici così profonde? È lecito restringersi all'esperienza incompleta che l'osservazione diretta ci offre nel campo della storia? È lecito infine (per limitarci all'origine dello Stato) concludere senz'altro che questo nasce dalla lotta delle razze, e quindi dall'imposizione brutale del dominio in base soltanto a quello che la *esperienza* c'insegna? Certo, io credo, si resta più fedeli al buon metodo scientifico cercando di ricostruire — con la massima cautela — quello che sfugge all'osservazione diretta, piuttosto che trascurando completamente tutto un campo d'indagini, alle quali pure la legge generale dovrà essere applicata. Anche se non fosse possibile dunque negare — in base alla storia — che lo Stato sorga dalla conquista, resterebbe pur sempre un qualche dubbio sulla universalità della teoria del Gumpłowicz; un qualche dubbio che sorge appunto in chi si rivolga, secondo il precetto vichiano, al *nascimento* della cosa.

(1) Il qual metodo — sia detto in parentesi — segna un felice cambiamento di rotta negli studi dei sociologi, che troppo spesso, come osservò il Loria, hanno fatto sfoggio di un'erudizione portentosa sulle abitudini dei popoli selvaggi, ed hanno dimenticato che esiste una civiltà. Non bisogna però, come dico anche nel testo, cadere nell'eccesso opposto, perchè le istituzioni sociali hanno radici ben profonde anche al di sotto dello strato più basso della civiltà e della storia, e di ciò è pur necessario tener conto, purchè, beninteso, si sappia dove si mettono le mani. Se no si corre il rischio di fare come qualcuno che, per dare una nozione storicamente esatta della convivenza sociale, non si è peritato di dire che possono esservi popoli, i quali vivano senza norme comuni di condotta, citando a sostegno della sua affermazione i Ciclopi *ἀθέμιτοι* (*Odissea*, IX, 106)! senza accorgersi nemmeno, come nota lo STAMMLER (*Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung*, Leipzig 1896, pag. 92) che, con maggior buon senso dei suoi tardi commentatori, Omero stesso non manca di dire, pochi versi dopo, che se i Ciclopi non hanno adunanze popolari, affidano però a ciascun capo di famiglia il governo delle sue donne e dei suoi figli (*Odissea*, IX, 114-115):

. . . . θεμιττεύει δὲ ἕκαστος
παίδων ἢ δ' ἀλόγων

V.

Ed ecco le ragioni che alimentano e tengono vivo questo dubbio.

Delle tre condizioni (1) che si possono dire necessarie e sufficienti, perchè sorga lo Stato — *popolo, territorio, organizzazione giuridica* — è chiaro che la lotta delle razze e la conseguente conquista non creano nè la prima, nè la seconda; è la terza invece che dovrebbe sorgere dall'urto di due masse etniche eterogenee; sul fenomeno dell'organizzazione giuridica bisogna dunque portare tutta la nostra attenzione.

Non voglio intendere con questo che ci si debba proporre il problema ampio e malagevole dell'origine del diritto, e riferire ad esso come ipotesi la legge formulata dal Gumplowicz; se così fosse l'impresa sarebbe irta delle più gravi difficoltà ed occorrerebbe affrontare le più importanti controversie fondamentali della scienza giuridica; senza contare che un'indagine simile non può nemmeno venir accennata nei limiti modestissimi di una breve nota come è questa.

L'impresa di ricercare se sia applicabile all'elemento dell'organizzazione giuridica la teoria del Gumplowicz sarebbe dunque disperata, se non vi fosse per tentarla un mezzo indiretto, che permette di non abbandonare menomamente la direzione nella quale son rivolte le stesse ricerche del Gumplowicz. Invece di prendere in esame il complesso fenomeno dell'organizzazione giuridica, si può rifarsi semplicemente ad uno dei suoi fattori caratteristici, la *sovranità*; al comparire cioè nell'ambiente sociale di una potestà imperante: non che io intenda con questo che il suggello di un simile elemento statale si presenti *sempre* nelle successive manifestazioni storiche del diritto; ma soltanto perchè questo fattore dell'ordinamento giuridico è inseparabile dal concetto che noi ci formiamo dello Stato; di modo che dovunque si ritrovi insieme ad un popolo e ad un territorio anche una sovranità si è certi che vi è pure un ordinamento giuridico, ed infine, come dirò anche più avanti, lo Stato. E d'altra parte i giuristi sono giunti, attraverso un'elaborazione per diversi motivi assai faticosa, a dare al concetto della sovranità una determinazione abbastanza netta, dichiarandolo di natura prevalentemente *formale*; il che assicura soprattutto che nella ricerca delle origini non è a tener conto delle possibili variazioni del suo contenuto; le quali noi sappiamo *a priori* di dover incontrare, e non solo come variazioni *quantitative*, se si pensi alla legge — riconoscibile dai giuristi — secondo cui nella evoluzione dello Stato impera una tendenza costante ad accentrare

(1) Dico a bella posta *condizioni*, e non, come si suole, *elementi* per le ragioni che ho esposte altrove. V. il mio scritto: *Il diritto dello Stato sul territorio*, in *Archivio del diritto pubblico e dell'Amministr. italiana*, I (1902), pag. 363-369.

verso la sovranità tutti quei mezzi di forza che sorgono nel seno di gruppi sociali più ristretti della società statale (1).

Ciò premesso, e venendo alla questione fondamentale, può ammettersi senz'altro come legge universalmente valida il principio che *la sovranità nasce dalla conquista*, e non è che la risultante sociologica dell'urto di due masse etniche eterogenee? Ed il principio che « il gruppo originario è omogeneo. » deve intendersi nel senso assoluto che prima nella conquista manchi completamente tra i futuri dominati e tra i futuri dominatori quella differenziazione sociale da cui sorge la sovranità? Per quanto riguarda il periodo storico il Gumpłowicz ne fornisce, come ho detto, un'ampia dimostrazione; ma una lunga parte, e non la minore, di tutto il processo formativo di questa istituzione rimane avvolta nell'ombra fittissima della preistoria. E sebbene in questo immenso campo, di cui non sappiamo nemmeno conoscere i limiti, non si possa procedere che a tastoni, o malamente guidati da quei pochi elementi di giudizio che si possono trarre dallo stato attuale dei selvaggi nostri contemporanei, pure è necessario, anche con questi mezzi scarsi ed inadatti, cercare per quanto è possibile di « ficcar lo viso a fondo », prima di dichiararci sicuri che quel poco che noi conosciamo indica senz'altro una legge generale.

E qualche cosa forse ci riuscirà di scorgere.

Invero, il fenomeno della sovranità non può considerarsi per sè solo, ma deve porsi in rapporto con quello più generale delle differenziazioni sociali e della divisione del lavoro sociale; nessun fenomeno, agli occhi del sociologo, può apparire completamente separato e distinto dagli altri se non per un processo di cosciente astrazione; perchè essi sono in realtà legati tra loro da un vincolo di reciproca interdipendenza che non è possibile disconoscere. Lo Spencer ha già mostrato i rapporti che corrono tra la formazione della classe dei proprietari del suolo e quella dei guerrieri, che egli anzi ritiene siano identiche in origine (2), e soprattutto ha notato in forma più generica un altro principio che sembra più evidente del primo: quello cioè dei rapporti di stretta correlatività che corrono tra il fenomeno della organizzazione politica e quello del complessivo sviluppo e quindi della divisione del lavoro sociale (3). E questa correlatività implica necessariamente che la sovranità si sia venuta formando con un

(1) Cfr. per tutti JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin 1900, pag. 431 e segg.

(2) V. JELLINEK, cit., pag. 330. Questa legge corrisponde in sostanza a quella formulata dal GUMPLÓWICZ, nei fatti storici (v. sopra nota 5) e che egli chiama del progressivo accentramento e dell'inevitabile dispersione di forza. Per lui è questa una legge che governa la vita dell'*individuo* « Stato », cioè il processo del singolo fenomeno: JELLINEK ne fa invece il principio dell'evoluzione della *specie* « Stato »; ma la coincidenza apparirà maggiore se si pensi che in questo caso gli *individui* che si susseguono nella serie temporale non sono che trasfusioni e trasformazioni dell'uno nell'altro. E, mancando una vera e propria successione cronologica di individui *distinti*, e quindi una *specie* vera e propria, le due leggi finiscono in sostanza per identificarsi in una sola.

(3) *Principes de Sociologie*, III, § 458 e segg.

processo graduale, come tutte le altre istituzioni sociali; che sia cioè il prodotto di un progressivo differenziamento che, secondo i principii dell'evoluzione, abbia grado a grado tratto l'eterogeneo dall'omogeneo, accentrando man mano in una od in alcune persone la potestà di comandare.

Che la sovranità possa sorgere dal fondo omogeneo di un gruppo sociale in virtù soltanto di una progressiva evoluzione dal semplice al composto dimostrano anche le ricerche interessanti, fatte in ispezie dall'Espinas sulle Società animali. E di queste ricerche mi pare che ci si possa avvalere anche senza aver risoluto in precedenza la questione se la sociologia animale debba o pur no considerarsi come parte della sociologia generale; e ciò perchè, a prescindere da altre considerazioni che mostrebbero l'inutilità del quesito, sta in fatto che, anche presso gli animali, come si riscontrano forme elementari di vita psichica, così si riscontrano anche forme elementari di *socialità* (1). Non intendo certo parlare del preteso *Stato* delle api; la « regina » delle api non conserva oramai il suo manto regale che agli occhi degli artisti, ma per lo scienziato essa non è che una *madre*, nè più e nè meno; ed altrettanto può dirsi delle formiche, sebbene anche esse presentino una notevole divisione del lavoro; le une e le altre in realtà sono aggruppate in *famiglie* (2).

Per trovare qualche cosa che possa qualificarsi una società bisogna risalire ai vertebrati superiori e cercare, fra quelle che l'Espinas chiama le « *peuplades* », non i semplici gruppi inorganici risultanti dalla pura giustapposizione di più famiglie (3), ma quegli aggruppamenti in cui già si scorge una vera e propria divisione del lavoro sociale estesa a tutto il gruppo. Questa divisione del lavoro non è molto profonda presso gli uccelli, perchè si limita in genere a dare origine a funzioni sociali molto sem-

(1) *Ivi*, § 442 e segg. Se alcuni popoli (Fuegiani, Esquimesi, ecc.) vivono senza Governo, pur trovandosi in uno stadio di civiltà non inferiore a quello di altri che lo hanno, ciò non si deve attribuire, come vorrebbe SPENCER (*Justice*, trad. CASTELLOT, Paris, 1893. V. §§ 16 e segg., 82, 111), al fatto che uno sviluppato *sentimento della giustizia* li metta in condizione di poter raggiungere i fini della coesistenza pacifica senza bisogno dello Stato; ma piuttosto al fatto che vivendo gli individui quasi isolati, non è possibile che sorga una divisione del lavoro sociale, senza di cui non è Governo (cfr. RANELLETTI, *Polizia di sicurezza nel Trattato dell'ORLANDO*, IV, pag. 216, nota 2). Essi costituiscono una semplice giustapposizione di gruppi familiari, che non dà luogo ad alcuna notevole interferenza di interessi nei rispettivi campi d'azione degli individui o delle famiglie. Se vi fosse un maggior contatto tra i membri della comunità, ne sorgerebbe la possibilità di conflitti ed insieme a questa il diritto, il Governo, lo Stato. Del resto v. su ciò VANNI, *Prime linee di un programma critico di sociol.*, Perugia 1888, capo XVI. Recentemente anche l'ASTURARO ha dimostrato come vi sia tutto un ordine di fatti psichici (bisogni ed attività) che anche negli animali si produce soltanto per effetto della convivenza sociale (V. *Sociologia zoologica*, in *Rivista di biologia generale*, anno II, fasc. 1-7).

(2) ESPINAS, *Les sociétés animales*, Paris 1878, pag. 367, 376, 377. Tra la famiglia e lo Stato intercedono diversità sostanziali che non permettono (almeno considerando lo Stato nella sua completa evoluzione) di ricondur l'una e l'altro sotto un tipo unico. Nè mi sembra accettabile qualche recente affermazione assai superficiale di uno scrittore inglese di scienza politica, secondo cui « with all deference to sociologists, the family is a State, and the earliest form of State » (WORDSWORTH DONISTHORPE, *Individualism, a system of Politics*, pag. 2). Cfr. su ciò KETCHNIE, *The State and the individual*, Glasgow 1897, pag. 55.

(3) *Ivi*, pag. 478.

plici e poco numerose, quali sono soprattutto quelle cui adempiono le sentinelle e gli esploratori. Ma procedendo più in alto nella scala dei vertebrati, e passando, cioè, ai mammiferi, si osserva che la divisione del lavoro nel seno dei gruppi sociali procede di pari passo col maggior sviluppo psichico; e nelle bande dei ruminanti, dei pachidermi, degli equini allo stato selvaggio o semi-selvaggio, ed in quelle dei quadrumani, incominciano a comparire dei *leaders* o capi. Que-ti *leaders* hanno l'ufficio di guidare la banda, sono in genere maschi nel periodo della piena robustezza (1), ed a loro sono legati tutti gli altri da un vero vincolo di subordinazione; questo vincolo è il periodo di un processo psichico di ordine più elevato, e si presenta ultimo nella divisione del lavoro delle Società animali (2).

Ora, un tal vincolo di subordinazione, un tale *potere sociale* è nè più, nè meno che l'embrione, già abbastanza sviluppato, da cui si origina il fenomeno etico-giuridico della sovranità (3). Ed è notevole che nelle bande animali il dominatore, cioè il capo, sorge appunto nel seno della banda; spesso, è vero, egli *conquista* questo suo ufficio in seguito ad una lotta con gli altri pretendenti, ma la lotta ha per iscopo soltanto la selezione ed il finale predominio del più forte, e si verifica esclusivamente nel seno del gruppo originario. Ed i nuovi gruppi si formano soltanto per scissione, cioè per mezzo di alcuni individui, che, abbandonando l'antica, costituiscono intorno ad un nuovo capo una seconda banda.

A tutto questo, naturalmente, io non ho potuto che accennare soltanto, ma l'Espinass appoggia, com'è noto, le sue conclusioni sopra una notevole serie di fatti, e la sua esposizione lucida ed equilibrata dimostra senza dubbio che è possibile un fenomeno *sociale* il quale abbia, sia pure in embrione, tutti i caratteri *psichici* (4) e materiali della sovranità, e che sorga per sola virtù delle forze che possono agire *nell'interno* di un gruppo sociale *isolato*.

VI.

Ma, ritornando alla sociologia umana, viene ancora spontanea alla mente un'altra considerazione.

Sembra cioè assai poco probabile che i due gruppi venuti in urto, da cui risulterebbe lo Stato, siano stati così *omogenei*,

(1) Avviene spesso che, sopraggiunta la vecchiaia, i *leaders* abbandonino il gruppo che non sono più adatti a guidare, e vadano a finir la vita in solitudine.

(2) V. ESPINASS, cit., pag. 496, 520-521, 561.

(3) Cfr. LINDNER, *Ideen zur Psychologie der Gesellschaft*, Wien 1871, pag. 70. Il fenomeno etico-giuridico non è in fondo che l'organizzazione del *potere sociale* col concorso di quei fattori che la filosofia tedesca chiama *sittliche*. L'influenza di questi fattori naturalmente modifica il fenomeno: il potere sociale divenuto *sovranità* si trasforma sino a costituire, secondo i concetti moderni, una *funzione sociale*. Cfr. su ciò VACCHELLI, *Le basi psicologiche del diritto pubblico*, Milano 1895, pag. 57-58.

(4) Per un giusto rilievo dell'elemento psichico nella sociologia animale v. la cit. opera dello ESPINASS, *passim*; cfr. sopra tutto pag. 561.

come il Gumplowicz vorrebbe, e soprattutto che in essi non vi sia traccia di sovranità. Questi spostamenti di masse più o meno numerose in cerca di nuovi territori e con fini guerreschi presuppongono necessariamente un grado di organizzazione tanto più alto, quanto più numerosa è la massa. La guerra non è possibile senza siffatta organizzazione, e la supremazia militare è certo il fattore storico più importante della sovranità. Il principio della conquista è dunque proprio quello che presuppone nel gruppo conquistatore un'attitudine alla guerra, una gerarchia, una sovranità.

Si potrebbe osservare che, pur accettando che la sovranità sia (com'è realmente) l'indice dell'ordinamento giuridico, non potremmo mai giungere, rispetto al gruppo conquistatore, alla conclusione finale che in questo gruppo sia sorto lo Stato, perchè dello Stato mancherebbe qui una condizione essenziale (1), la stabile permanenza sopra un dato territorio.

Se non che anche questo punto va inteso *cum grano salis*; questa permanenza non dovrà poi essere perpetua e potrà considerarsi stabile un nucleo umano che non si sposti — per un certo tempo — da una ad un'altra base territoriale. La teoria di Gumplowicz sulla lotta delle razze porterebbe inoltre che i conquistatori dovessero esser dediti all'acquisizione violenta dei mezzi di sostentamento ed i dominati piuttosto all'agricoltura; se non che questo non mi pare implichi necessariamente il carattere nomade dei conquistatori. E di più — ripeto — gli elementi complessi da cui sorge lo Stato, come in genere gli elementi del progresso sociale, sono uniti, nel loro sviluppo, da un vincolo immancabile di correlatività; per cui — nel caso dello Stato — l'elemento « popolo », per es., crescendo, produce anche una maggior complessità nell'ordinamento giuridico, aumentando per così dire automaticamente i mezzi che servono a mantenere la coesione nel gruppo. Adunque, per quanto non si possa su questa via delle induzioni muover dei passi molto sicuri, sembra nondimeno ugualmente difficile che quando a traverso l'indice della sovranità si riconosce in un gruppo sociale un certo ordinamento giuridico non vi corrisponda anche una stabile residenza territoriale; stabile dico, non a dirittura definitiva come sarebbe, ad esempio, per gli Stati moderni più evoluti; i quali del resto confermano la correlatività di sviluppo dei singoli elementi statuali. Perchè alla sede stabile definitiva risponde in essi un altissimo sviluppo dell'organizzazione giuridica.

Un argomento contrario potrebbe esser tratto forse dall'esempio del popolo ebraico nel periodo della sua quarantenne peregrinazione nel deserto; nel qual periodo l'assoluta instabilità di residenza non corrispondeva certo allo sviluppo dell'ordinamento giu-

(1) Malgrado le contrarie argomentazioni del CURTIUS, di B. SCHMIDT e del TREITSCHKE, giustamente si ritiene dai più che la stabile permanenza sopra un territorio sia condizione essenziale dello Stato. V. p. tutti REHM, *Allgemeine Staatslehre*, Freiburg 1899, pag. 36-37.

ridico; lo Stammler si è servito di questo caso per dimostrare la sua tesi che il diritto può svilupparsi anche in una semplice comunità giuridica (*Rechtsgemeinschaft*), cioè indipendentemente dallo Stato (1). Se non che a me pare che in questo caso lo sviluppo dell'ordinamento giuridico sia tutto apparente; il diritto della nazione ebraica in quel periodo è in realtà assai poco diritto, perchè ha carattere essenzialmente teonomico, cioè si trova misto con le norme religiose in un tutto unico ed omogeneo, dal quale potrà staccarsi soltanto in seguito ad un processo di progressiva differenziazione.

Non credo quindi che sia facile negare questo principio: che, allorchando in un gruppo sociale la presenza di una sovranità ci dà l'indice anche di un certo ordinamento giuridico, vi si debba contemporaneamente ritrovare un'adeguata stabilità di residenza; vale a dire, in breve, che dove c'è sovranità c'è Stato, anche prima di una conquista, perchè la conquista presuppone appunto la sovranità e quindi lo Stato.

VII.

Ma anche questo Stato, dice il Gumplowicz, è a sua volta il prodotto di un urto di razze e di una conquista.

Invero l'illustre sociologo ha visto nella lotta etnica come il principio animatore di un ciclo ricorrente, che tende nella ripetizione delle sue fasi a riunire i gruppi etnici più vicini e più simili in un gruppo maggiore. L'unione ha luogo per mezzo della violenza, ma a questo primo periodo segue quello della lenta e progressiva compenetrazione reciproca dei due gruppi, in virtù del principio generale dell'*amalgamazione* (2), di modo che sulla base della diversità finisce per sorgere una nuova unità. E quando si parla di un gruppo omogeneo, bisogna sempre sottintendere in esso una primitiva eterogeneità.

Certamente non è facile sottrarsi al fascino della brillante teorica del Gumplowicz, come non è facile in genere uscire dall'angusto recinto di una formula, qualunque essa sia. Ma pur ammettendo che essa contenga in sè una verità (3), si può sempre aggiungere che il ferreo meccanismo di questo ciclo ricorrente che fa accomunare e fondere due gruppi in un solo, e fa muovere poi questo alla ricerca di un altro, non si può ad ogni modo riassumere nel solo momento iniziale della conquista, cioè della violenta imposizione della sovranità.

E difatti, una volta ammesso, secondo vuole il Gumplowicz,

(1) Veggasi su questo punto, oltre il testo dello STAMMLER (*Wirtschaft und Recht wach der materialistischen Geschichtsauffassung*, Leipzig 1896) l'esposizione critica fattane da T. LABRIOLA (*Revisione critica delle più recenti teorie sull'origine del diritto*, Roma 1901, pag. 38 e segg.).

(2) V. *La lutte des races*, Paris 1893, pag. 251 e segg.

(3) Ed è lecito dubitarne dopo le argomentazioni notevoli del COLAJANNI (*Un sociologo pessimista*, in *Rivista di filosofia scientifica*, 1886, pag. 284 e segg.) e del VACCARO (*Le basi del diritto e dello Stato*, Torino 1883, pag. XXVI e segg.).

questo ciclo fatale, diviene per ciò solo impossibile risolvere col solo elemento della conquista il problema dell'origine della sovranità (e quindi dello Stato). Perchè, anche prescindendo dalle ragioni teoretiche che dimostrano esser possibile una sovranità senza una precedente conquista, in base alla sola legge storica formulata dal Gumplowicz, sarà sempre vero che se ogni fondazione di sovranità è preceduta da una conquista, ogni conquista è a sua volta preceduta da un'altra fondazione di sovranità; perchè appunto il gruppo omogeneo dei conquistatori risulta da due gruppi eterogenei prima uniti con la forza e dopo fusi in uno solo. E racchiuso in questi termini lo sviluppo del fenomeno sociologico, diviene impossibile, s'io non m'inganno, decidere se la conquista preceda la sovranità, o questa invece dia origine a quella; precisamente, cioè, quello che accade a chi voglia stabilire se l'uovo provenga dalla gallina o la gallina dall'uovo; mi si passi la volgarità del paragone, ma è proprio così.

E allora?

VII.

Io credo che la questione non sia stata messa nei suoi veri termini. Ho ricordato io stesso più sopra il notissimo aforisma di Vico, secondo cui natura di cose altro non è che *nascimento* di esse in certi *tempi* ed in certe *guise*; ma se è vero che in virtù di questo principio le dottrine debbono cominciare, come egli scrisse, dove *cominciano* le *materie*, è anche vero che l'essenza delle cose sta nel loro continuo divenire; e troppo spesso e troppo volentieri si dimentica, come notò anche il Petrone (1), che per « nascita » s'intende non il solo momento iniziale, ma tutto il divenire di un fenomeno.

Per cui, anche accettando pienamente la teorica del Gumplowicz sulla lotta delle razze, ed anche volendola applicare alla origine dello Stato, non si deve fermarsi al solo momento iniziale; dire che lo Stato è il potere, cioè la conquista significa trascurare la massima parte delle circostanze (i *tempi* e le *guise* di Vico) nelle quali si svolge il fenomeno. Significa soprattutto trascurare il principio dell'*amalgamazione* che il Gumplowicz medesimo ha posto in tanta evidenza, è che è quello che signoreggia la vita del fenomeno statale. Anche ammesso pure che la conquista sia un fattore della sovranità, non sarà mai l'unico; perchè, se fosse l'unico, lo Stato si sfascierebbe all'iniziarsi del periodo dell'*amalgamazione*, cioè quando incominciano a scomparire le distinzioni etniche e le due unità si compenetrano in una sola: invece, compiutosi questo processo di fusione, estesa a tutto il nuovo gruppo *unico* la divisione del lavoro sociale, il ciclo, come c'insegna il Gumplowicz (2), ricomincia. Per cui, a

(1) *Contributo all'analisi*, ecc., cit.

(2) *La lutte des races*, cit., pag. 260.

parte ogni altra considerazione, è certo che lo Stato dura non soltanto in quel breve periodo iniziale della conquista violenta, ma *almeno* anche durante tutto il periodo della *pacifica* fusione e compenetrazione etnica, necessariamente assai più lungo.

Adunque chi voglia farsi una completa *idea sociologica dello Stato* — anche prescindendo dalla possibilità *teoretica* di uno sviluppo della sovranità per semplice evoluzione graduale del gruppo sociale — dovrà necessariamente tener conto di un altro fattore, oltre quello della conquista; dovrà cioè considerare che se sul principio della materiale imposizione del dominio è l'inizio dello Stato, il seguito del suo sviluppo poggia invece sull'altro principio dell'amalgamazione.

E qui l'indagine diventa più difficile; i singoli elementi del fenomeno non si presentano più nettamente separati da una comoda linea geometrica — dominati da una parte e denominatori dall'altra; e quali sono allora le forze che, nel gruppo che tende a diventare etnicamente omogeneo, sostengono e vivificano l'istituzione dello Stato?

Di fronte a siffatto quesito — io credo — non si dovrebbe disdegnare il contributo della psicologia sociale; chi si facesse a ricercare — con metodo veramente scientifico — se per caso alcuna di quelle forze non abbia natura psicologica, potrebbe anche trovare che il *Volksgeist*, o meglio, come vuole il Wundt, la *Volksseele* non è poi un arnese completamente arrugginito, una vecchia ed inutile finzione; e che, forse, in mezzo agli errori di qualche antica teoria, si nasconde un geniale intuito di verità positiva.

E soprattutto, dopo una siffatta indagine, il giurista potrebbe ricostruire su basi incrollabili il concetto tecnico della personalità dello Stato.

Dott. UGO FORTI.

OP III





